PROVINCIA DI PRATO
Area Tecnica
Servizio Assetto e Gestione del Territorio
Via Ricasoli, 25 - 59100 Prato
Tel. 0574 5341 Fax 0574 534281
PEC: provinciadiprato@postacert.toscana.it

Al Direttore dell'Area Tecnica

SEDE

OGGETTO: **Determina a contrarre semplificata con contestuale impegno di spesa ed affidamento diretto, ai sensi degli artt. 36, c. 2, lett. a) e 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2016, dei Servizi Tecnici suppletivi relativi allo spostamento dell'Unità Trattamento Aria a servizio dell'Ex Caserma dei VVF di Prato.**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SULL'AFFIDAMENTO DIRETTO
(art. 36, c. 2, lett. a) e art. 31, c. 8, del D.Lgs. 50/2016)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

In relazione alla procedura di affidamento diretto di cui all'oggetto,

PREMESSO che:

- con Determina n. 1034 del 01/08/2018 veniva stabilito di affidare l'incarico professionale per la Progettazione Esecutiva e Direzione Lavori per lo spostamento dell'Unità Trattamento Aria a servizio dell'Ex Caserma dei VVF di Prato all'Ing. Antonio Matucci di Firenze;
- con Determina n° 780 del 11/07/2019 veniva approvato il Progetto Esecutivo;
- con Determina n° 118 del 29/10/2019 veniva dato mandato alla SUA di Pistoia di procedere con la procedura per l'affidamento dei lavori;
- con Determina n° 195 del 13/02/2020 venivano affidati i lavori al Consorzio "CO.AR.CO" di Signa (FI);
- in data 28/09/2020 veniva firmato il Contratto fra il Consorzio "CO.AR.CO" di Signa e la PROVINCIA DI PRATO - Reg. n° 52 del 28/09/2020;
- in data 09/11/2020 sono iniziati i lavori di che trattasi;

RILEVATO che

- è opportuno eseguire alcuni lavori supplementari in quanto sono emerse nuove esigenze in merito alle problematiche relative alla Centrale Termica provvisoria installata in prossimità dell'accesso al Polo Scolastico di S. Paolo, e alla necessità di liberare il più possibile gli spazi a terra in prossimità dello stesso accesso;
- da un punto di vista Tecnico-Costruttivo tali lavori supplementari rappresentano un'integrazione, così come previsto dall'art. 106, c. 1, lett. "b", e c 7 del D.Lgs. 50/2016 in quanto contenuti entro il limite del 50% dell'importo contrattuale originale;

RICONOSCIUTA quindi la necessità di predisporre apposita Progettazione per gli ulteriori interventi richiesti, nonché per le attività di Direzione Lavori correlate, e ritenuto necessario, nel caso di specie, avvalersi della prestazione di un professionista specializzato ed esperto nella materia esterno all'Amministrazione, in quanto i tecnici in servizio presso la struttura tecnica del Servizio Assetto e Gestione del Territorio non sarebbero in grado di svolgere internamente tali attività, nel rispetto dei tempi per l'esecuzione dei lavori programmati dall'Amministrazione e senza compromettere le ordinarie funzioni di istituto allo stesso assegnate;

VALUTATA quindi la possibilità di estendere l'incarico dell' **Ing. Antonio Matucci** di Firenze già affidatario della Progettazione Esecutiva dell'intervento e della Direzione Lavori, di cui alla Determina n. 1034 del 01/08/2018, in quanto:

- l'affidamento di tali servizi ad un soggetto terzo comporterebbe un aumento di costi, in ragione del fatto che un nuovo professionista dovrebbe necessariamente approntare un progetto ex-novo con

tempi di esecuzione superiori e costi suppletivi, spese che invece non si andranno a sostenere con il proseguo del contratto d'appalto in essere;

- l'espletamento di una nuova procedura di gara per l'affidamento di servizi supplementari ad un nuovo Operatore economico, causerebbe un ulteriore slittamento dei tempi di completamento dell'opera, con difficoltà per l'Amministrazione provinciale di rispettare le tempistiche previste per il ripristino dell'impianto in argomento;
- sussiste per l'Amministrazione provinciale la convenienza di affidare allo stesso professionista aggiudicatario dell'Appalto anche la progettazione dei lavori supplementari poiché l'immediata disponibilità dello stesso consentirebbe di eseguire immediatamente la progettazione mantenendo gli stessi criteri progettuali e le stesse soluzione tecniche già utilizzate evitando poi evidenti interferenze tecniche che verrebbe a manifestarsi tra l'appalto delle opere già realizzate e quello oggetto della presente perizia, nel caso in cui questi ultimi servizi venissero affidati ad altro professionista;

RITENUTO che:

- l'incarico professionale che si intende affidare non rientri tra quelli oggetto dei particolari vincoli ed obblighi disposti dall'art. 3, c. 55, della L. 244/2007 (come modificato dall'art. 46, c. 2, della L. 133/2008), non configurandosi come incarico di studio, ricerca e consulenza per il quale troverebbero applicazione i limiti imposti dall'art. 1, c. 42, della L. 311/2004;
- ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016, l'affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;
- in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i "*Servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici*", comprendente, secondo la definizione contenuta all'art.3 lett. vvvv) del Codice, "*i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE*";

CONSIDERATO che l'importo della prestazione può essere stimato in via preventiva, al netto di IVA ed oneri previdenziali, se dovuti, in **€ 4.850,00** desumendo tale importo dalla stima dell'onorario professionale calcolato ai sensi dell'art. 6 del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per l'affidamento dei Contratti Pubblici di servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria (D.M. 17/06/2016), come da prospetto riportato di seguito:

PRESTAZIONE		ore	costo orario	totale
A	predisposizione degli elaborati progettuali consistenti la perizia di variante suppletiva	45	€ 50,00	€ 2.250,00
B	direzione dei lavori e contabilità	45	€ 50,00	€ 2.250,00
C	spese e oneri accessori	-	-	€ 350,00
				€ 4.850,00

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016:

- l'art. 36, c. 2, lett. a) e le Linee Guida ANAC n. 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097/2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con Delibera n. 206/2018) che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi di importo inferiore ad **€ 40.000,00** tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori economici e facendo ricorso a modalità semplificate;
- l'art. 37, c. 1, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore ad **€ 40.000,00**;

- l'art. 31 c. 8, il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al D.Lgs 50/2016 e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di **€ 40.000,00**, possono essere affidati in via diretta.

DATO ATTO INOLTRE CHE sulla G.U. n° 178 del 16/07/2020 veniva pubblicato il D.L. 76/2020 *"Misure Urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* il quale:

- all'art 1, c 1, specifica che "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021"*;
- all'art. 1, c. 2, lett. a) specifica che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività mediante affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad **€ 150.000,00**;
- l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento nei casi di cui al c. 2, lett. a);

STABILITO, per quanto sopra esposto ed in considerazione del valore contenuto del contratto e della tipologia di affidamento, di procedere all'affidamento del servizio di cui trattasi, appunto, mediante affidamento diretto semplificato e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 è possibile avvalersi, fornendo al riguardo le seguenti motivazioni:

- per parte di motivazione in diritto: il valore del contratto è inferiore ad **€ 40.000,00** e di conseguenza l'affidamento diretto del servizio è ammesso ex legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, c. 2, lett. a) e 31, c. 8 del Codice dei Contratti;
- per parte di motivazione in fatto: la procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento risulta più snella rispetto a quelle ordinarie e, per i casi di acquisizione di servizi di importi non elevati, come quello in oggetto, consente di ottenere vantaggi e risparmi per l'amministrazione in termini di tempi e di risorse impiegate, nel rispetto dei principi di proporzionalità, di economicità e di celerità del procedimento.
- in particolare, nel caso specifico, la ragione del ricorso all'affidamento diretto è rinvenibile nella necessità di procedere celermente all'affidamento e di consentire l'esecuzione del servizio con immediatezza, considerato che l'intervento in oggetto deriva dall'esigenza di garantire il funzionamento degli impianti, come da motivazioni citate in premessa.

VISTO l'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che sono ammessi alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'Architettura e all'Ingegneria, tra gli altri, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria.

CONSIDERATO che, nel caso in oggetto è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, c. 3 e 4, del Codice medesimo) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del criterio del minor prezzo.

ATTESTATO che la prestazione di servizi che si intende acquisire:

- non è divisibile in lotti funzionali;
- non è un artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'ente, la cui sommatoria farebbe superare il limite di **€ 40.000,00**.

DATO ATTO

- che per le motivazioni di cui sopra, quale operatore economico con cui avviare la negoziazione per l'affidamento diretto della commessa in questione, il sottoscritto RUP ha individuato il professionista, esperto di provata competenza nello specifico settore ed in possesso dei requisiti e delle capacità professionali e specialistiche idonee allo svolgimento della prestazione che si intende affidare e già affidatario di contratto per la progettazione dell'intervento principale, **Ing. Antonio Matucci** di Firenze;
- il sottoscritto RUP ha consultato il suddetto Professionista in ordine al proprio interesse ad accettare l'incarico, con richiesta di proposta di ribasso rispetto al corrispettivo massimo del servizio posto a base della negoziazione;
- con nota di risposta Prot. n. 12597 del 11/12/2020, il citato Professionista ha espresso la propria disponibilità a svolgere la prestazione richiesta a fronte di un corrispettivo di **€ 4.600,00**, al netto di IVA e Cassa previdenziale;

ATTESTATO che il compenso stabilito nella notula presentata dal Professionista risulta congruo e conveniente per l'Amministrazione in quanto inferiore al corrispettivo posto a base della procedura di affidamento del presente incarico.

CONSTATATO che il suddetto Professionista:

- ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 resa attraverso il modello DGUE allo scopo predisposto dall'Amministrazione e conservato agli atti d'ufficio;
- ha dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità tecniche e professionali, giusta curriculum depositato agli atti d'ufficio, attinenti e proporzionali all'oggetto del contratto.

DATO ATTO che per il Professionista individuato, il Servizio Assetto e Gestione del Territorio ha avviato le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 presso gli Enti Certificatori, e che le stesse risultano in istruttoria, pertanto, stante l'urgenza del provvedimento, si propone di procedere nelle more di detti controlli, dando atto dell'esito degli stessi con successivo provvedimento

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per procedere in accordo con l'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016

PROPONE

al Dirigente del Servizio Assetto e Gestione del territorio, competente ad assumere il relativo provvedimento, di affidare i servizi tecnici suppletivi relativi all'intervento di che trattasi, per un importo netto pari ad **€ 4.600,00** a favore dell'**Ing. Antonio Matucci** di Firenze

DICHIARA

al riguardo, di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della L. 241/90, e dall'art. 6 del D.P.R. 62/2013.

Prato 28/12/2020

LUCCHESI
ALESSANDRO
PROVINCIA DI
PRATO
28.12.2020
14:44:17 UTC

il RUP
Geom. Alessandro Lucchesi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.